



Comune di Bronte

Provincia di Catania

AREA TECNICA
- ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE -
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - URBANISTICA

ORDINANZA N° 50 del 10 MAG. 2010

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA PREVENZIONE INCENDI
NEL PERIODO 15 Maggio - 15 Ottobre 2010.

IL SINDACO

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono causare gravi pericoli di incendio;

CONSIDERATO che durante la stagione estiva si verificano incendi di tipo radente in aree incolte e abbandonate, favoriti dalle alte temperature e/o dovute a cause accidentali con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

RILEVATO che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, quali: strade, ferrovie, reti di distribuzione servizi primari, ecc, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti, che possono considerarsi facile esca e/o strumento di innesco e/o propagazione del fuoco;

RITENUTO necessario adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

VISTA la legislazione nazionale (L. 225/92, D.L.vo 112/98) e Regionale (L.R. 14/98) in materia di Protezione Civile che individua il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile;

VISTO l'art.33 della L.R. 6 Aprile 1996 n. 16 "Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione" riguardante l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione per la protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché la garanzia per la sicurezza delle persone e l' art. 42 "Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi", nel quale vengono definiti aziende, enti e istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro competenza.

VISTA la L.R. 14 Aprile 2006 n. 14 Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.16/1996 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le Erogazioni in Agricoltura - A.R.S.E.A. (G.U.R.S. n. 21 del 21.04.2006, S.O.) **VISTA** l'O.P.C.M. n° 3606 del 28 Agosto 2007, art.1 comma 5, nella parte in cui si deve assicurare il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi anche mediante il decespugliamento e l'esportazione dei residui colturali.

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 28 del 06/05/2008 di adozione della pianificazione di emergenza comunale relativa al rischio incendi di interfaccia;

VISTA la legge n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, D.L.vo 267/2000 con particolare riguardo all'art.54 in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150 e l'art.12 della legge n. 265/99 che prevede l'obbligo da parte del Sindaco di informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;

ORDINA

- 1) Lo stato di grave pericolosità per il possibile verificarsi di incendi boschivi o di vegetazione su tutto il territorio Comunale dal **15 Maggio al 15 Ottobre 2010**;
- 2) Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed aree incolte, dovranno:
 - Provvedere **entro 15 giorni** dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al decespugliamento ed alla rimozione delle erbe secche, di arbusti e di eventuali rifiuti, in quanto quanto ritenuti possibili cause di innesco e propagazione di incendio.
 - Realizzare viali o fasce parafuoco non inferiori a m. 5,00 se confinanti con strade e sentieri e di m. 10,00 se adiacenti a immobili pubblici o privati, linee ferroviarie e reti di distribuzione beni primari;
- 3) Il decespugliamento e la rimozione da parte degli Enti interessati (ENAS/ANAS, Ferrovia Circumetnea, Provincia Regionale di Catania, Consorzio Acoset, EniMed s.p.a., Azienda Foreste Demaniali di Catania, Ente Parco dell'Etna, Ente Parco dei Nebrodi) della vegetazione erbacea e/o arbustiva ed eventuali rifiuti presenti lungo i cigli e le scarpate stradali e ferroviarie nonché lungo i sentieri di accesso ad aree protette, nel rispetto delle norme vigenti compreso il Codice della Strada;
- 4) Chiunque trovandosi in presenza di un incendio boschivo e di vegetazione ha l'obbligo di:
 - Darne immediato avviso tramite il 1515 al Corpo Forestale della Regione Siciliana;
 - Darne immediato avviso tramite il 115 al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sel'incendio minaccia abitazioni;
- 5) Gli inadempienti oltre ad essere perseguiti civilmente, per il risarcimento dei danni provocati da incendi, saranno denunciati anche penalmente ai sensi degli artt. 423 - 423 bis - 424 - 425 - 449 e 650 del Codice Penale per la mancata osservanza della presente Ordinanza.

SANZIONI

- Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo dal **15 Maggio al 15 Ottobre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000.
- Oltre alle sanzioni previste dalla vigente normativa, sarà applicata la sanzione amministrativa di euro **200,00** di cui alla delibera di Giunta Municipale n. 177 del 12/12/2008 per la mancata osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

Copia della presente Ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza a mezzo manifesto;

Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, come individuati dall'art. 42 della L.R. 6 aprile 1996 n. 16 e verrà notificata alle Forze dell'Ordine (Polizia Municipale - Carabinieri - Guardia di Finanza - Corpo Forestale Regione Siciliana) per la predisposizione di mirati servizi di vigilanza e controllo.

IL SINDACO
Sen. Giuseppe Firrarello